

9
LAVORO

2069

N° 2222/13 R.G.

N° 2069 CRON.

assegnata a sentenza

18-6-16

Nr. 5222/13 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO

In persona del giudice unico dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 9 aprile 2013

da

[redacted] elettivamente domiciliato in Milano, corso Venezia, 16 presso lo studio dell'avv. Romolo Montanaro rappresentato e difeso, per delega a margine del ricorso introduttivo dagli avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Luca Silvestri;

ricorrente

contro

TELECOM ITALIA s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Milano, via Paleocapa, 6 presso lo studio dell'avv. Paolo Tosi che la rappresenta e difende per delega in calce alla copia del ricorso introduttivo notificata unitamente agli avv.ti Arturo Maresca, Enzo Morricco, Roberto Romei e Franco Raimondo Boccia.

convenuta

OGGETTO: qualificazione e demansionamento

All'udienza a ciò deputata, i procuratori delle parti concludevano come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 9 aprile 2013, il ricorrente [redacted] conveniva in giudizio la società Telecom Italia

lamentando di essere stato assegnato a mansioni inferiori a quelle inizialmente affidategli e quindi un patito demansionamento, chiedeva che la società fosse condannata al ripristino della situazione quo ante ed al risarcimento dei danni subiti.

Esponendo che, a seguito dell'entrata in vigore del CCNL per i dipendenti delle Aziende di Telecomunicazioni del 9 settembre 1996, era stato inquadrato nel livello C con qualifica di "addetto ad attività tecniche".

Nel 1998 era stato nominato "assistente allo sviluppo operativo impianti" presso la sede aziendale di Bari.

In tale sua veste e quale rappresentante della parte impiantistica, aveva il compito di presenziare ai sopralluoghi finalizzati alla realizzazione di una nuova stazione di telefonia cellulare. Al medesimo era deputato un compito di controllo tecnico sulla fattibilità dell'opera; all'occorrenza era in grado di esaminare e tentare di risolvere i problemi tecnici, lui si interfacciava con l'Enel per il preventivo di spesa che, però, poi doveva essere accettato dal suo responsabile. Si occupava dei sopralluoghi operativi durante l'esecuzione dei lavori. A lavori finiti eseguiva il controllo ed aveva facoltà di contestare eventuali vizi, anomalie o difformità; era l'interfaccia tra l'azienda e le imprese esecutrici. Aveva poi fatto parte di due gruppi di lavoro istituiti per la realizzazione di due progetti volti al potenziamento degli impianti in determinate zone della Puglia.

Dopo la decisione aziendale di curare direttamente l'esecuzione delle stazioni di telefonica prima affidate a imprese terze, il suo ruolo aveva acquisito nuove competenze, tra cui la ricerca dei siti, indi teneva i contatti con i professionisti incaricati della progettazione dell'opera visionando gli elaborati tecnici e controllandoli sotto il profilo impiantistico, inoltrava le richieste per autorizzazioni e permessi ai vari enti, teneva i contatti con gli stessi; a fine lavori eseguiva, nel contraddittorio, i dovuti controlli e, solo a seguito della firma sul documento denominato "verbale di ultimazione lavori", consentiva lo sblocco dei pagamenti.

Partecipava, inoltre, al collaudo finale in qualità di rappresentante della società.

In tale occasione poteva anche chiedere delle modifiche.

Per un certo periodo era stato nominato referente unico per il rinnovo dei contratti di locazione relativi agli impianti di telefonia mobile per le province di Lecce, Taranto e Brindisi.

Inoltre, si era occupato della procedura di dismissione degli impianti.

Il 30 giugno 2010, inaspettatamente, aveva ricevuto comunicazione di cambio mansioni con affidamento del ruolo di "Specialista di attività tecniche integrate", in sostanza di tecnico di abbonato e, precisamente, di abbonato residenziale.

La strumentazione necessaria per il lavoro è semplice: giraviti, saldatore e trapano; le operazioni avvengono seguendo procedure standardizzate e predefinite. Il medesimo procede alla pulizia ed aggiustatura degli armadietti presenti in strada, collega i cavi elettrici, non ha in dotazione un pc sicchè non può operare su linee ADSL.

Durante gli interventi è supportato da colleghi che operano a livello centrale.

Ritenendo che tali nuove mansioni fossero inferiori a quelle prima espletate e, comunque, tali da comportare la perdita della professionalità acquisita, il ricorrente proponeva il presente ricorso formulando le conclusioni già più sopra riportate.

Si costituiva la società Telecom Italia contestando che l'assegnazione delle nuove mansioni avesse comportato un demansionamento; più precisamente, da un lato asseriva che la descrizione dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente come assistente allo sviluppo fosse stata volutamente esagerata con riferimento a compiti che non competevano affatto al ricorrente. Dall'altro lato, assumeva che la nuova qualifica comportava lo svolgimento di compiti assolutamente analoghi a quelli della qualifica precedente.

Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, assunte le prove ammesse, all'udienza del 18 giugno 2014, la causa veniva trattenuta in decisione.

All'esito della camera di consiglio, veniva pronunciato il dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso di [REDACTED] è fondato e, come tale va accolto.

Il ricorrente lamenta un demansionamento; più precisamente asserisce che, a seguito della assegnazione della qualifica di "specialista di attività tecniche integrate, il datore di lavoro l'avrebbe adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle svolte allorchè aveva la qualifica di assistente allo sviluppo operativo impianti con conseguente perdita della professionalità acquisita.

Il punto dal quale è necessario partire allorchè vi sia questione come quella sottoposta al nostro esame è l'art., 2103 c.c..

La norma recita testualmente: *“il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultima effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione...ogni patto contrario è nullo”*.

Il concetto principe della norma sono, come risulta evidente, le mansioni.

Le medesime influiscono sull'inquadramento del lavoratore al momento della sua assunzione. Il datore di lavoro, invero, è tenuto a far conoscere la categoria e la qualifica che gli sono state assegnate in relazione alle mansioni per cui è assunto (cfr. art. 96 disp. Att. C.c.).

Nel corso del rapporto le mansioni ovvero il contenuto della prestazione lavorativa, i compiti e le funzioni attribuite al dipendente definiscono il suo status professionale.

Le mansioni, o meglio l'equivalenza delle stesse rappresentano poi il limite allo ius variandi del datore di lavoro.

Esse, invero, nella fase di gestione del rapporto, rappresentano una forma di tutela minima assicurata al lavoratore di fronte al potere organizzativo del datore di lavoro.

La disposizione dell'art. 2103 c.c. pone, quindi, i principi giuridici per fondare l'iniziale inquadramento del lavoratore avendo riguardo alle mansioni effettivamente svolte, ma anche i principi che sorreggono anche la fase successiva di gestione del rapporto di lavoro.

Nell'esercizio dello ius variandi il datore di lavoro non può assegnare il lavoratore se non mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte.

Diviene, pertanto, di grande importanza stabilire quale sia il criterio in base al quale è possibile attribuire al prestatore di lavoro diverse mansioni nell'ambito dell'organizzazione aziendale nel rispetto del livello di inquadramento assegnato o successivamente acquisito senza pregiudicare il principio dell'equivalenza.

La giurisprudenza si è pronunciata a più riprese sul concetto di equivalenza ed ha attribuito allo stesso, di volta in volta, un significato che può essere definito “statico”, ovvero “dinamico”.

La giurisprudenza che ha sposato l'orientamento statico si è assestata su di un significato di professionalità aderente alla lettera dell'art. 35, comma 1 cost. e, in quanto tale tendente solo a salvaguardare la mera permanenza del patrimonio di conoscenze e di esperienze acquisite dal dipendente (cfr. Cass.



sez. lav., 5.4.1984, n. 2231). La stessa giurisprudenza ha introdotto il concetto di omogeneità, nel senso che ha ritenuto esservi equivalenza nell'ipotesi di omogeneità riferita alla specifica qualificazione o capacità professionale per esse richieste nonché alle attitudini del soggetto.

La giurisprudenza che ha aderito all'orientamento dinamico ha voluto privilegiare un concetto di equivalenza delle mansioni che non fosse ancorato alla salvaguardia del grado e del livello di professionalità acquisite ma che potesse anche valorizzare la diversa professionalità che un dipendente può acquisire, pur senza mutare livello.

In questo scenario sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno così disposto: *"ai fini della verifica del legittimo esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro, il giudice di merito, con giudizio di fatto incensurabile con ricorso per Cassazione ove adeguatamente motivato, deve valutare l'omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello raggiunto ed all'utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente* (Cass. sez. un. 8 marzo 2007, n. 5285).

Fatte queste premesse ed esaminando le mansioni svolte dal ricorrente prima e dopo il 30 giugno 2010, non può che concludersi per una loro non omogeneità.

L'esame delle testimonianze escusse aiuta a comprendere a quali attività sia stato adibito [REDACTED] prima e dopo tale data.

[REDACTED] ha riferito che prima il ricorrente era incaricato del controllo del lavoro svolto dalle imprese a cui Tim e poi Telecom appaltava la realizzazione degli impianti. In tale sua veste, si occupava del sopralluogo con l'impresa esecutrice. Aveva un livello di autonomia decisionale che riguardava, per esempio, l'opportunità delle varie modalità di realizzazione dell'impianto. Durante l'esecuzione del lavoro, l'assistente doveva controllare la correttezza della stessa; se sorgevano problemi e essi avevano contenuto tecnico aveva potere decisionale. Il suo compito si concludeva con l'emissione del documento che serviva per lo sblocco dei pagamenti, sblocco che presupponeva l'avvenuto controllo circa la corretta esecuzione dei lavori. Era l'interfaccia tra l'impresa esecutrice e i vari settori coinvolti. A lui competeva anche l'attività di contrattazione con il proprietario del sito.



██████████ ha riferito che un tecnico di rete ha competenze meramente esecutive e non concettuali, quando si tratta di installare un nuovo impianto, il tecnico si occupa del collegamento che consente l'arrivo della linea telefonica al cliente, è un'operazione semplice che consiste nel collegamento di fili, operazione che prima era demandata ai c.d. operai. Anche l'installazione di linee c.d. innovative implica un lavoro semplice in quanto consiste nella modifica dei cavi presso la centrale e nella trasmissione al cliente del modem che, però, è autoinstallante. Il tecnico interviene anche in caso di guasti. A seguito di una richiesta di intervento che giunge in centrale, la risoluzione viene smistata tra i vari tecnici a seconda delle loro competenze specialistiche.

L'intervento è sempre tecnico, l'operatore non ha autonomia decisionale e sempre circoscritta alla risoluzione del guasto.

Il teste ha escluso che ██████████ si sia occupato di attività trasmissiva per la quale era necessario un pc che lui non aveva.

Ha aggiunto che quando il tecnico giunge sul luogo mandato dal call center ha già un'iniziale indicazione di quale deve essere il punto in cui effettuare l'intervento. Se in corso d'opera la diagnosi non risulta corretta può provvedervi solo se la soluzione della medesima riguarda profili solo tecnici, diversamente deve chiedere l'intervento di un tecnico specializzato.

██████████ ha riferito che, quale assistente tecnico, il ██████████, prima del 2009, aveva il compito di controllare il rispetto della tempistica dei lavori da parte dell'impresa. Il medesimo era poi incaricato della rappresentanza di Telecom, di apporre la firma sul documento denominato collaudo tecnico amministrativo che serviva per sbloccare il pagamento in favore della ditta. In tale momento, se il tecnico aveva dei rilievi da fare in ordine all'esecuzione poteva muoverli. La sua firma valeva quale approvazione dei lavori da parte di Telecom.

L'escussione dei testi consente una chiara ed eloquente comparazione tra le mansioni assegnate al ricorrente prima del 2010 e quelle da ultimo svolte.

Il profilo che maggiormente distingue le mansioni anteriori da quelle attuale attiene all'autonomia ed al potere decisionale.

In ordine alle stesse ciò che è mutato è l'oggetto: se quale assistente il ██████████ aveva il ruolo di rappresentare la società durante le fasi di individuazione dei siti per la realizzazione di nuovi impianti, di controllo dell'esecuzione dei lavori e di collaudo tecnico ben potendo anche muovere rilievi all'impresa esecutrice e quindi impedire lo sblocco dei pagamenti, quale



tecnico di rete l'autonomia era limitata alla risoluzione di eventuali problemi di carattere tecnico che, non denunciati o non diagnosticati in sede di richiesta di intervento, non erano stati riferiti al tecnico.

Un confronto condotto in concreto tra le mansioni svolte prima e svolte dopo non può non denunciare la differenza qualitativa e quantitativa delle stesse.

Il mero rinvio alla declaratoria contrattuale del livello 5 nel quale dal 1992 il lavoratore è inquadrato, non sembra sufficiente per l'analisi alla quale si è chiamati.

Recita il CCNL: *"appartengono a questo livello le lavoratrici/lavoratori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento ed il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicità"*.

Certamente la lettura della stessa evidenza come il nuovo incarico affidato al ricorrente non includesse il coordinamento ed il controllo delle risorse assegnate, posto che l'intervento presso il cliente era eseguito da solo e che, semmai era il tecnico che riceveva istruzioni dalla centrale; ancora l'assenza di "elevata tecnicità" posto che, come riferito dal teste [REDACTED] [REDACTED] il compito assegnato al ricorrente era semplice e basilare consistendo nel collegamento di due fili.

Inoltre, sebbene lo specialista di attività tecniche integrate rientri nel livello 5, è evidente come le competenze ICT e la configurazione e riconfigurazione di software che rientrano e delineano tale figura non appartenessero ai compiti del [REDACTED] che, come ha riferito sempre il teste [REDACTED], non si occupava di trasmissione e non era dotato di PC.

Come detto, però, l'analisi non può fermarsi al confronto tra la declaratoria contrattuale e le attuali funzioni, ma deve comprendere anche la verifica in concreto tra le attività espletate prima del lamentato demansionamento e quelle successive (cfr. Cass. 31 maggio 2010, n. 13281).

La descrizione, fatta dal ricorrente e suffragata dal racconto dei testi evidenzia la profonda differenza tra il prima e il dopo.

Quindi, sebbene formalmente l'inquadramento del ricorrente sia sempre rimasto nell'alveo del livello V ed a tale livello appartenga anche lo specialista di attività tecniche integrate, è

evidente che la mansioni svolte dal medesimo prima e dopo il giugno 2010 sono differenti sotto il profilo qualitativo.

Inoltre quelle più recenti, attenendo a compiti squisitamente tecnici e ad un sistema di telefonia fissa e non mobile non hanno consentito la conservazione della professionalità e del bagaglio culturale conquistato dal lavoratore.

Per tutte le ragioni sin qui illustrate, va riconosciuto il denunciato demansionamento.

A fronte della condotta datoriale, il lavoratore ha chiesto il ripristino della situazione quo ante e quindi di essere adibito alle mansioni prima svolta. La domanda è la necessaria conseguenza dell'accertato demansionamento.

Inoltre, il risarcimento del danno professionale.

Il medesimo può essere riconosciuto.

Sul punto la Corte di Cassazione ha statuito che la prova del predetto pregiudizio che va, comunque allegato dal ricorrente, può essere sorretta anche da presunzioni basate sulla qualità e quantità dell'esperienza lavorativa pregressa, sul tipo di professionalità e sulla durata del demansionamento (cfr. Cass. sez. lav. 26.2.2009, n. 4652).

Nella specie, la permanenza del demansionamento è pari a più di tre anni visto che dura tuttora pur dopo la presentazione del ricorso, la qualità delle mansioni da ultimo assegnate e quelle precedenti risulta importante e significativa, le medesime non hanno consentito la conservazione ed il recupero del bagaglio professionale conquistato, anzi, attenendo ad un tipo di telefonia diversa, hanno richiesto un periodo di formazione del dipendente; la specificità del settore e la notoria velocità con la quale i prodotti offerti dalla società convenuta possano essere superati dall'evoluzione tecnologica rappresentano un fattore di rischio circa la perdita della professionalità acquisita.

Accertata la sussistenza di un danno, sotto il profilo del quantum, dovendo ricorrere ad un criterio equitativo, può essere assunta quale parametro di riferimento la retribuzione mensile (2037,61) in quanto la stessa rappresenta l'espressione economica del valore della prestazione lavorativa.

Sulla stessa, conformemente all'indirizzo assunto da questo ufficio (cfr. sentenza dott.ssa Ravazzoni nel proc. N. 9312/09) può essere applicata la percentuale del 30% e quale periodo, dal 30 giugno 2010 alla presente e dalla stessa all'effettivo ripristino delle mansioni precedenti.



Dalla soccombenza deriva per la società l'obbligo della refusione delle spese processuali nella misura che sarà liquidata in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:

1) accoglie il ricorso e, per gli effetti, accerta e dichiara che la società convenuta ha assegnato dal 30 giugno 2010 il ricorrente a mansioni inferiori a quelle proprie dell'inquadramento contrattuale e, conseguentemente, ordina alla stessa di riassegnare il ricorrente alle mansioni prima svolte o ad altre equivalenti;

2) condanna la società convenuta al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente, danni che si quantificano equitativamente in misura pari al 30% della retribuzione mensile (pari a € 1426,33) maturata dal 30 giugno 2010 ad oggi, oltre interessi e rivalutazione dalla presente al saldo effettivo.

3) condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali, spese che si liquidano in € 2500 oltre accessori di legge con distrazione in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.

4) fissa in giorno 30 il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso il 18 giugno 2014.

Il giudice

Dott.ssa Sara Manuela MOGLIA

Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI 30 GIU 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Amedeo VILARDO